

Protocollo aggiuntivo A.S.F.D.

RINNOVO DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL LAVORATORI FORESTALI da valere per il periodo 1-1-2003 31-12-2005

Il giorno 22 gennaio 2003 presso la Direzione dell'Amministrazione Forestale in Roma - Via G. Carducci, 5

tra

i rappresentanti ministeriali Ing. Fausto Martinelli, Dott. Caterina Piva, Dott. Gianni Zanoni, Dott. Andrea Rapisarda, Dott. Marco Fedeli e sig. Eteocle Palamides

e

la delegazione sindacale composta da: per la Fai Cisl il sig. Augusto Cianfoni, per la Flai Cgil il sig. Claudio Sala, per la Uila Uil il sig. Pietro Pellegrini.

premesso

- che l'Amministrazione forestale è tenuta, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, articolo 1, comma terzo, ad adottare, per il personale assunto ai sensi della medesima legge, il trattamento economico disciplinato dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria;
- che in una prima fase si è adottato allo scopo il CCNL stipulato dallo S.N.E.B.I per gli operai forestali recepito con Protocollo aggiuntivo sottoscritto dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste e dalle OO.SS. di categoria;
- che nelle fasi successive, compresa quella attuale di rinnovo contrattuale è intervenuta, quale parte datoriali l'U.N.C.E.M. (Unione nazionale Comuni e Comunità Enti montani), affiancata da altri Enti pubblici e privati del settore – in luogo dello S.N.E.B.I. – la quale ha stipulato, in data 16 luglio 1998 con le OO.SS. di categoria Flai-Cgil, Fisba-Cisl e Uila-Uil il nuovo CCNL, valido per il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001, da applicarsi alla categoria dei lavoratori forestali;
- che di detto Contratto, in applicazione del comma terzo, articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, è recepita la parte economica;
- che per gli Istituti giuridici del medesimo CCNL si deve procedere ad un confronto con le OO.SS. per il rinnovo del Protocollo aggiuntivo scaduto, al fine di recepire, tramite un Decreto ministeriale, quelle parti compatibili con la legislazione vigente e con le norme che regolano l'attività dell'Amministrazione forestale;
- che le parti (rappresentanti ministeriali e delegazione sindacale) si sono incontrate ed hanno esaminato l'accordo del 1 agosto 2002 per il rinnovo del CCNL;
- che le parti hanno concordato il nuovo Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL valevole nel quadriennio 2002 – 2005;

visto l'Accordo sottoscritto il 1 agosto 2002 tra l'Uncem, Federazione Italiana Comunità Forestali - Federforeste, Agica-Agci, Anca-Legacoop, Federagroalimentare-Confcooperative, Federlavoro e Servizi-Confcooperative e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil per il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31 dicembre 2001.

Si sottoscrive il presente Protocollo di recepimento che si conforma quale contratto di secondo livello ai sensi del Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, che verrà sottoposto al DM di approvazione.

Corpo forestale dello stato amministrazione personale a contratto (ex lege 124/85)

**Rinnovo del Protocollo Aggiuntivo al CCNL Lavoratori Forestali
da valere per il periodo 1-1-2003 31-12-2005**

Art. 2 - Struttura della contrattazione

Le parti convengono che con decorrenza 1 gennaio 2003 le retribuzioni saranno incrementate del 4,5% da calcolarsi sulla retribuzione globale. Dal 1 gennaio 2004 le stesse verranno incrementate di un ulteriore 1%.

Art. 6 - Lavoro Tempo Parziale

Le parti convengono che in sede di stesura del testo del Protocollo verranno recepite le modifiche che sul **Part-Time** sono intervenute dalla legislazione vigente così come già recepite nel testo del CCNL dei lavoratori forestali, rinnovato con accordo del 1 agosto 2002.

Art. 12 - Anticipazione del TFR

Al fine di rendere più agevolmente fruibile il diritto alla **anticipazione del TFR** nei casi stabiliti dalla legislazione vigente, le parti convengono di istituire due riunioni annue della Commissione Permanente ex art. 3 del Protocollo; **la prima entro giugno** per redigere la graduatoria delle domande pervenute secondo un criterio di priorità delle motivazioni, **la seconda entro novembre** per l'erogazione delle anticipazioni richieste sulla base delle disponibilità finanziarie.

Art. 17 - Congedo matrimoniale

Le parti convengono di confermare quanto già deliberato in sede di Commissione permanente riguardo alla estensione del diritto al **permesso di quindici giorni retribuiti** ai lavoratori con contratto a Tempo Determinato che nei dodici mesi precedenti al matrimonio abbiano lavorato più di 180 giornate.

Art. 22 - Ambiente e salute

Le parti convengono di recepire integralmente quanto su questo argomento stabilisce l'accordo del 1 agosto 2002 per il rinnovo del CCNL.

Art. 23 - Servizio militare

Le parti confermano che le disposizioni di cui al presente articolo si intendono estese anche ai lavoratori che effettuano i **servizi civili sostitutivi** del servizio militare.

Art. 31 bis - Corsi di Formazione Sanitaria

Le parti convengono di aggiungere, dopo l'ultimo comma del presente articolo, la seguente dicitura: **"In sede di Commissione ex art. 3 verranno stabiliti i tempi e le modalità di questa formazione"**.

Le parti convengono, altresì, di inserire nella classificazione il profilo professionale: **"Addetto a strutture di pronto soccorso"**.

Art. 32 A) - Fondo integrativo sanitario

Le parti convengono che **con decorrenza 1 gennaio 2003** ai lavoratori con contratto a tempo **indeterminato** e a tempo **determinato** viene garantita l'iscrizione al Fondo Integrativo Sanitario FILCOOP secondo le modalità fissate dall'accordo 1 agosto 2002 per il rinnovo del CCNL dei lavoratori forestali che prevedono una **paritetica contribuzione di Euro 26,00 annui ciascuno** - tra azienda e lavoratore.

I lavoratori hanno la facoltà di esprimere la propria eventuale rinuncia al Fondo entro il **31 marzo 2003**.

Art. 32 B) - Previdenza complementare

Le parti convengono, in virtù di quanto stabilito dal CCNL, di istituire a favore dei lavoratori OTI e OTD una **forma pensionistica complementare** a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante il FILCOOP pensionistico costituito ai sensi del d. lgs 124/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi dell'art. 4 d. lgs 30 aprile 1998 n. 173.

DICHIARAZIONE A VERBALE ART. 32 BIS

Le parti convengono che la decorrenza e l'esercizio del diritto del Fondo pensionistico di cui al presente articolo andranno in vigore dal momento in cui il Bilancio del MIPAF verrà dotato delle risorse

finanziarie necessarie allo scopo.

IMPEGNO A VERBALE

Le parti si impegnano ad intervenire nelle dovute sedi istituzionali e amministrative perché siano disposti gli atti necessari a rendere fruibile il diritto di cui al presente articolo già in sede di assestamento del Bilancio 2003 e di Previsione 2004.

Art. 38 - Classificazione

Le parti convengono di recepire l'art. 49 del CCNL dei lavoratori forestali.

Specificamente convengono l'introduzione del livello **“qualificato super”** così come contemplato nell'accordo 1 agosto 2002 per il rinnovo del CCNL.

Le parti convengono altresì che in sede di stesura del Protocollo si procederà ad una **ricognizione** generale e alla **revisione** della classificazione del personale per verificare la congruità degli attuali inquadramenti e l'attualità dei relativi profili professionali.

Art. 39 - Patente di guida CFS

Le parti si danno atto della necessità di pervenire ad una definizione della nota questione della **patente di guida CFS**. L'Amministrazione assume l'impegno specifico a risolvere il problema nelle sedi competenti.

Art. 48 bis - Buono Pasto (nuovo)

Le parti convengono che a tutti i dipendenti OTI e OTD verrà riconosciuto un **buono pasto giornaliero** in misura e con le stesse modalità vigenti per il personale di ruolo.

NOTA A VERBALE ART. 48 BIS

Le parti convengono che la decorrenza e l'esercizio del diritto al buono pasto giornaliero decorreranno dalla data in cui verranno implementate le disponibilità finanziarie del Capitolo 2867 Tabella 13 del Bilancio del MIPAF. A tale scopo le parti si impegnano ad intervenire già in sede di assestamento del Bilancio 2003 e di Previsione 2004 nei confronti del Ministro per il buon esito della norma contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.